

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 466 DEL 19.12.2016

OGGETTO: PATRIMONIO - IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DELLA INWIT S.P.A. SU PROPRIETÀ COMUNALE (VIA TRIPOLI N. 48 E VIA SANTA BARBARA) – MODIFICA CONTRATTO

L'anno duemilasedici il diciannove del mese di dicembre alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO		X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE		X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PATRIMONIO - IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DELLA INWIT S.P.A. SU PROPRIETÀ COMUNALE (VIA TRIPOLI N. 48 E VIA SANTA BARBARA) – MODIFICA CONTRATTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 11/02/2009 il Comune di Biella ha stipulato con Telecom Italia S.p.A. un contratto di locazione, Registrato all'Agenzia delle Entrate di Rivoli il 26/02/2009 al N. 1840, Serie 3, avente ad oggetto una porzione di terreno di circa 50 mq., ubicato in Biella, Via Santa Barbara iscritto al N.T.C. di Biella Fg. 67 mappale 58, al canone di € 12.000,00 annuali;
- in data 13/02/2007 il Comune di Biella ha stipulato con Telecom Italia S.p.A. un contratto di locazione, Registrato all'Agenzia delle Entrate di Rivoli il 14/02/2007 al N. 1649, Serie 3, avente ad oggetto una porzione di immobile di circa 20 mq., ubicata nel torrino di copertura delle scale Nord del fabbricato sito in Biella, Via Tripoli n. 48, iscritto al N.T.C. di Biella Fg. 53 mappale 25, al canone di € 15.500,00 annuali;
- con decorrenza dal 1° aprile 2015, la Società Telecom Italia S.p.A. ha conferito il proprio ramo d'azienda, costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture di rete radiomobile, alla società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT S.p.A.), facente parte del Gruppo Telecom Italia, pertanto da tale data tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società Telecom Italia S.p.A., sono stati acquisiti dalla società INWIT S.p.A.;

Vista la corrispondenza intercorsa, dal mese di ottobre 2016 in poi, con la Società C.E.S.A.F. s.a.s., che per conto della Società INWIT S.p.A., ha richiesto una rinegoziazione dei contratti anzidetti al fine di portare ad un riallineamento dei canone di locazione più vicini a quelli del mercato attuale, tali da poter proseguire i rapporti contrattuali con il Comune di Biella, altrimenti avrebbero valutato e attuato la dismissione dei siti in oggetto;

Considerato che la prima proposta fatta da C.E.S.A.F. s.a.s. non era in linea con le precedenti rinegoziazioni attuate dal Comune di Biella e che pertanto è stato loro richiesto una rimodulazione in linea con le precedenti ricontrattualizzazioni;

Considerato che per ultimo è stato comunicato da C.E.S.A.F. s.a.s. una possibile rinegoziazione con le seguenti specifiche contrattuali:

Sito Via Santa Barbara (BIT 077);

- ✓ canone di locazione: € 9.000,00 annui;
- ✓ versamento in 4 rate trimestrali;
- ✓ durata contrattuale 9+6 anni;
- ✓ decorrenza contrattuale 01/03/2017;
- ✓ aggiornamento indice Istat dei prezzi al consumo nella misura del 75% a partire dal 2° anno;
- ✓ spese di registrazione a carico del conduttore;

Sito Via Tripoli n. 48 (BIT 054)

- ✓ canone di locazione: € 12.000,00 annui;
- ✓ versamento in 4 rate trimestrali;
- ✓ durata contrattuale 9+6 anni;
- ✓ decorrenza contrattuale 01/03/2017;
- ✓ aggiornamento indice Istat dei prezzi al consumo nella misura del 75% a partire dal 2° anno;
- ✓ spese di registrazione a carico del conduttore;

Sentita la relazione dell'Assessore al Patrimonio, il quale propone di aderire alla richiesta della Società C.E.S.A.F. s.a.s., per conto di INWIT S.p.A., autorizzando la rinegoziazione contrattuale sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'effettiva recessione del mercato immobiliare delle locazioni, comprovato dal fatto che i contratti di telefonia deliberati in tempi seguenti da quelli anzidetti hanno dei canoni di locazione più in linea con quelli proposti dalla Società;
- la rinegoziazione è in linea con quelle già attuate precedentemente dal Comune di Biella;
- la non accettazione della rinegoziazione richiesta porterebbe allo smantellamento dei siti e quindi ad una riduzione di incasso da parte dell'Ente;

Ritenuto quindi di aderire alla proposta della Società C.E.S.A.F. s.a.s., per conto di INWIT S.p.A. precisando che le rimanenti clausole dei contratti attualmente in essere non subiranno variazioni nei contratti conseguenti alla rinegoziazione;

Visti:

- il D. Lgs.vo 259 del 1/08/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- Legge n. 392/1978;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di aderire di aderire alla proposta della Società C.E.S.A.F. s.a.s., per conto di INWIT S.p.A., nel seguente modo:

Sito Via Santa Barbara (BIT 077);

- ✓ canone di locazione: € 9.000,00 annui;
- ✓ versamento in 4 rate trimestrali;
- ✓ durata contrattuale 9+6 anni;
- ✓ decorrenza contrattuale 01/03/2017;
- ✓ aggiornamento indice Istat dei prezzi al consumo nella misura del 75% a partire dal 2° anno;
- ✓ spese di registrazione a carico del conduttore;

Sito Via Tripoli n. 48 (BIT 054)

- ✓ canone di locazione: € 12.000,00 annui;
- ✓ versamento in 4 rate trimestrali;
- ✓ durata contrattuale 9+6 anni;
- ✓ decorrenza contrattuale 01/03/2017;
- ✓ aggiornamento indice Istat dei prezzi al consumo nella misura del 75% a partire dal 2° anno;
- ✓ spese di registrazione a carico del conduttore;

2. di precisare che le rimanenti clausole dei contratti attualmente in essere non subiranno variazioni nei contratti conseguenti alla rinegoziazione;
3. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria la regolarizzazione del corrispettivo economico e la predisposizione dei successivi atti amministrativi e contrattuali per provvedere a quanto disposto dal presente atto;
4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.